APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 31 MARZO 1941 IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge entra in vigore nei termini di cui agli Accordi anzidetti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 30 gennaio 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941 in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 20 novembre 1941, n. 1485
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it